

	Statuto - Chiamata Sicilia	
	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita l'Associazione denominata "Chiamata Sicilia" con	
	Sede Legale nella città di Ragusa in via della Quercia, 7. La	
	variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà	
	essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che	
	questo costituisca modifica del presente statuto.	
	Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici	
	sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia	
	che all'estero. L'Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del D.Lgs.	
	117/2017 e si iscrive al Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore - RUNTS, sezione APS.	
	ART. 2 - COLORI ED EMBLEMA SOCIALE	
	Sfondo giallo con scritta nera "CHIAMATA SICILIA" in maiuscolo, su due righe, con carattere in grassetto inclinato, a richiamare energia e identità siciliana.	
	ART.3 - OGGETTO	
	1) L'Associazione "Chiamata Sicilia" è un ente del Terzo Settore che assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017. È	
	apartitica, aconfessionale e priva di fini di lucro.	
	2) Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione	

	stione, nonché fondi, riserve o capitale.	
	3) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.	
	4) L'Associazione si prefigge come scopo di creare connessioni in un territorio frammentato, promuovendo lo sviluppo economico e favorendo la condivisione di conoscenza e informazione.	
	5) L'Associazione si propone di sensibilizzare giovani siciliani che vivono in Sicilia, in altre regioni dell'Italia o all'Esteri, uniti dal desiderio di contribuire attivamente al futuro della nostra terra	
	6) L'Associazione potrà promuovere attività consentite dalla Legislazione vigente.	
	7) L'Associazione potrà, previa delibera dell'Assemblea dei soci, federarsi o creare una rete con ulteriori associazioni.	
	8) L'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:	
	a) L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, inclusi eventi pubblici, incontri con autori, contest per startup, conferenze, proiezioni e attività editoriali;	
	b) L'educazione e la formazione, anche extra-scolastica,	

	attraverso programmi di mentoring, testimonianze di esperti,	
	laboratori e percorsi di orientamento e crescita personale;	
	c) Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del ter-	
	ritorio, come la pulizia delle coste, attività di volontaria-	
	to ambientale e progetti di riqualificazione urbana e natura-	
	listica;	
	d) Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità,	
	della nonviolenza, della cittadinanza attiva e del contrasto	
	a ogni forma di discriminazione, inclusa la lotta alla mafia	
	e alla violenza di genere;	
	e) Iniziative civiche e sociali, come la presentazione di	
	istanze o proposte presso istituzioni comunali, regionali e	
	nazionali su temi che riguardano la Sicilia, i diritti civili	
	e la partecipazione democratica.	
	f) L'Associazione può inoltre svolgere, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ul-	
	time. Può infine aderire a reti, federazioni e coordinamenti	
	con altre associazioni o enti con finalità analoghe, sia in	
	Italia che all'estero.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata dell'Associazione è illimitata, salvo diversa de-	
	terminazione adottata dall'assemblea dei soci che ne stabili-	
	sca lo scioglimento.	
	ART. 5 - SOCI	

	1) Possono prendere parte all'Associazione tutti i cittadini	
	con età superiore a 18 anni, indipendentemente dalle condi-	
	zioni personali e senza discriminazione alcuna, interessando-	
	si alla realizzazione degli scopi associativi e condividendo-	
	ne lo spirito e gli ideali e che siano dotate di una irre-	
	prensibile condotta morale e civile: per "irreprensibile con-	
	dotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limita-	
	tivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della	
	probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato	
	all'attività dell'associazione, con l'obbligo di astenersi da	
	ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione	
	pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio	
	dell'associazione.	
	2) Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che	
	operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne deriva-	
	no, fermo restando il diritto di recesso.	
	3) L'ammissione va richiesta tramite apposita modulistica,	
	recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in	
	corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunica-	
	zioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità	
	dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regola-	
	menti, e viene deliberata dal Consiglio Direttivo o da un	
	consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio en-	
	tro 30 giorni; la richiesta può essere insindacabilmente re-	

		spinta, motivandone il rifiuto.	
	4)	La qualifica di associato si acquisisce nel momento in cui la richiesta di ammissione viene deliberata dal consiglio.	
	5)	La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.	
	6)	L'Assemblea può deliberare che all'atto della domanda di ammissione a Socio Ordinario, debba essere versata una quota associativa secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea. I soci Fondatori sono tenuti al versamento iniziale di una quota eguale o superiore a euro 100 (cento).	
	7)	I soci dell'Associazione si suddividono in:	
	a)	Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;	
	b)	Soci Ordinari: coloro che prendono parte all'Associazione;	
	c)	Eventuali Soci Benemeriti: coloro che per meriti particolari vengono nominati benemeriti dall'Assemblea dei soci e, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea, vengono esonerati dal pagamento della quota sociale.	
		ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	1)	Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e hanno diritto a partecipare all'Assemblea e di votare, in prima persona o trami-	

	te delega. È possibile una sola delega per socio. Hanno	
	inoltre diritto a partecipare alle attività associative e a	
	momenti di organizzazione e programmazione delle attività	
	stesse, all'interno delle quali potranno proporre, promuovere	
	e svolgere attività ed iniziative.	
	2) Tutti i Soci devono rispettare quanto previsto dal presen-	
	te Statuto e da eventuali regolamenti opportunamente approva-	
	ti dall'assemblea dei soci.	
	ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	1) La perdita della qualifica di Socio può avvenire per:	
	a) rinuncia volontaria purché comunicata per iscritto al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per ina-	
	dempienza o plurimi atti incompatibili con il presente Statu-	
	to e/o con eventuali regolamenti interni.	
	2) Il socio può in qualsiasi momento notificare al consiglio	
	direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il	
	recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quel-	
	lo nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consi-	
	glio direttivo, salvo diversa disposizione da parte del Con-	
	siglio stesso.	
	3) I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio	
	qualora non provvedano al versamento delle eventuali (se pre-	
	viste) quote associative annuali entro il termine stabilito	

	annualmente dal consiglio direttivo.	
	4) Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e	
	dei principi e valori fondativi dell'Associazione,	
	l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del	
	consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale	
	può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione	
	della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che de-	
	libera, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua successiva seduta.	
	5) La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio	
	non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzio-	
	ne delle eventuali quote e degli eventuali contributi versati	
	all'Associazione.	
	CAPO II - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	1) Sono Organi dell'Associazione:	
	a) L'Assemblea dei Soci;	
	b) Il Consiglio Direttivo;	
	c) Il Presidente;	
	d) Il Vicepresidente;	
	e) Il Segretario;	
	f) Il Tesoriere;	
	g) Il Collegio dei Probiviri;	
	2) Le cariche dell'Associazione sono triennali, onorifiche e	
	gratuite, e possono essere ricoperte da ogni socio. Tutte le	

	cariche risultano incompatibili tra loro ad eccezione delle	
	cariche di tesoriere e segretario. Tutte i componenti del	
	Consiglio sono rieleggibili senza alcun limite nei mandati.	
	ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	1) L'Assemblea dei Soci è l'Organo Sovrano ed è costituita da	
	tutti i Soci aventi diritto di voto iscritti nel libro soci.	
	2) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci.	
	Essi possono partecipare anche mediante sistemi di video-	
	conferenza on-line o contatto telefonico qualora siano di-	
	stanti geograficamente e/o impossibilitati a raggiungere la	
	sede dell'Assemblea. Il voto di ogni Socio può essere delega-	
	to ad altro Socio purché attraverso una comunicazione scritta	
	fatta pervenire al Presidente o al Segretario prima	
	dell'inizio dell'assemblea dei soci; ogni Socio si può fare	
	carico di una sola delega.	
	3) La delega deve essere conferita in forma scritta, sia car-	
	tacea che digitale purché sia certa la provenienza e chiara-	
	mente specificato il delegante e il delegato: le deleghe con-	
	ferite in forma digitale devono pervenire entro l'orario fis-	
	sato per la prima convocazione dell'Assemblea ad eccezione	
	delle deleghe conferite in forma cartacea o pervenute tramite	
	la chat ufficiale dell'Associazione, se esistente, ammini-	
	strata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può	
	indicare altri metodi per conferire le deleghe specificandone	

	le modalità nella lettera di convocazione dell'Assemblea.	
	4) L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente, al-	
	meno una volta l'anno, entro 10 giorni prima della data fis-	
	sata e con allegati i punti all'Ordine del Giorno. La Convo-	
	cazione può essere proposta anche da almeno 1/3 dei Soci pur-	
	ché attraverso una richiesta scritta fatta pervenire al Pre-	
	sidente o al Segretario entro 15 giorni prima della data fis-	
	sata e con allegati i punti all'Ordine del Giorno.	
	5) L'Assemblea Ordinaria in Prima Convocazione è regolarmente	
	costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci	
	aventi diritto al voto. In Seconda Convocazione l'assemblea è	
	valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti e aventi di-	
	ritto di voto.	
	6) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale fir-	
	mato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nomi-	
	nati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo	
	a disposizione di tutti gli associati con le formalità rite-	
	nute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la mas-	
	sima diffusione.	
	7) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il	
	verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.	
	8) Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine	
	del giorno in merito alla successione degli argomenti da	
	trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i	
	lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine	

	del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	9) L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera, sia in Prima che	
	in Seconda Convocazione, con la maggioranza minima della metà	
	più uno dei Soci presenti aventi diritto di voto ed ha i se-	
	guenti compiti:	
	a) elegge il Consiglio Direttivo, composto da Presidente,	
	Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri del Consi-	
	glio Direttivo dell'Associazione;	
	b) elegge il Collegio dei Probiviri, composto da tre mem-	
	bri;	
	c) delibera su eventuali proposte di modifica dello Statu-	
	to o di eventuali regolamenti interni;	
	d) delibera sulle proposte di modifica dell'eventuale Ma-	
	nifesto dei Valori dell'associazione;	
	e) approva il rendiconto;	
	f) delibera la sfiducia al Presidente, al Vicepresidente,	
	al Segretario, al Tesoriere;	
	g) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi	
	l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di	
	adozione e modifica di eventuali regolamenti;	
	h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli or-	
	gani sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	

	i) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle	
	determine di esclusione eventualmente impugnate;	
	j) individua le attività diverse da quelle di interesse	
	generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono es-	
	sere svolte dall'Associazione;	
	k) stabilisce il numero dei componenti del consiglio di-	
	rettivo;	
	l) nomina eventuali soci benemeriti.	
	10) L'Assemblea straordinaria, anch'essa convocata dal presi-	
	dente, delibera sia in Prima che in Seconda Convocazione, con	
	la maggioranza minima della metà più uno dei Soci presenti	
	aventi diritto di voto, su:	
	a) approvazione e proposte di modifica dello statuto;	
	b) trasformazione, fusione e scioglimento	
	dell'Associazione, o sulla devoluzione del suo patrimonio;	
	c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno atti-	
	nenti atti di straordinaria amministrazione.	
	11) Il Consiglio Direttivo può stabilire, ove ne valuti la	
	necessità, di tenere le riunioni delle Assemblee, sia ordina-	
	rie che straordinarie, con interventi dislocati in più luo-	
	ghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste	
	dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.	
	È in ogni caso necessario che:	
	a) comunque, debbono essere presenti almeno uno tra il	
	presidente, il vicepresidente e il segretario;	

	b) vi sia la possibilità per i membri di cui al punto a)	
	di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento	
	assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle	
	votazioni;	
	c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale	
	completo della riunione;	
	d) venga garantita la discussione in tempo reale delle	
	questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di inter-	
	vento e la possibilità di visionare i documenti, da deposi-	
	tarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;	
	e) sia garantita la possibilità di partecipare alle vota-	
	zioni;	
	f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione	
	sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di tra-	
	smettere, ricevere e visionare documenti;	
	g) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio collegati o audio-video collegati - a cura	
	dell'associazione - nei quali gli intervenienti possono af-	
	fluire.	
	In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si conside-	
	ra tenuta nel luogo in cui si trovano uno o più membri di cui	
	al punto a), onde consentire la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	

	In caso di assemblea con interventi dislocati in più luoghi	
	audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento	
	delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può far-	
	si coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno	
	dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga	
	facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimen-	
	to delle proprie funzioni.	
	ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1) Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di consi-	
	glieri variabile da 5 a 12 secondo quanto deliberato	
	dall'assemblea elettiva.	
	2) I componenti del Consiglio Direttivo devono essere nomina-	
	ti tra i soci dell'associazione aventi diritto di voto e pos-	
	sono essere rieletti.	
	3) Il 50% + 1 dei componenti del consiglio direttivo devono	
	essere soci fondatori.	
	4) Si deroga alla disposizione di cui al comma 3 di questo	
	articolo solo in caso di assenza di soci fondatori o di ri-	
	nuncia scritta degli stessi a ricoprire la carica.	
	5) Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vicepre-	
	sidente, Segretario, Tesoriere e da altri eventuali consi-	
	glieri.	
	6) Il consiglio direttivo, nel proprio ambito, elegge il vi-	
	cepresidente, il segretario ed il tesoriere; queste due ulti-	
	me cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa perso-	

	na.	
	7) Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza	
	formalità almeno una volta l'anno su iniziativa del Presiden-	
	te e straordinariamente se la maggioranza dei consiglieri ne	
	chiede la convocazione.	
	8) La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istitu-	
	zionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura	
	l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio	
	direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri	
	designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita de-	
	liberazione.	
	9) Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri	
	del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di	
	quest'ultimo alla prima riunione utile.	
	10) Le riunioni del consiglio direttivo potranno avere luogo	
	altresì "da remoto".	
	11) Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza as-	
	soluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a	
	maggioranza dei presenti.	
	12) In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	13) Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle	
	proprie adunanze e deliberazioni.	
	14) Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare	
	da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e	

	dal segretario.	
	15) Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli	
	associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio	
	direttivo atte a garantirne la massima diffusione.	
	16) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:	
	a) accoglie o rigetta le domande d'iscrizione;	
	b) delibera l'ammissione o l'esclusione dei Soci;	
	c) nomina gli eventuali membri del coordinamento;	
	d) sottopone all'Assemblea il Rendiconto;	
	e) propone all'Assemblea delle modifiche allo Statuto o	
	all'eventuale Manifesto dei Valori, oppure la creazione o la	
	modifica di regolamenti interni;	
	f) Può nominare un responsabile del consiglio direttivo	
	che si occupi dell'ammissione dei soci;	
	g) Propone la nomina di eventuali soci benemeriti.	
	ART. 11 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE,	
	CONSIGLIO DEI PROBIVIRI	
	1) La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.	
	2) Può essere eletto alle cariche del presente articolo ogni	
	Socio dell'Associazione.	
	3) Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'Associazione	
	ed è Presidente dell'Assemblea dei Soci e Presidente del Con-	
	siglio Direttivo.	
	4) Il Candidato Presidente deve presentare la propria candi-	
	datura entro 10 giorni prima della data fissata	

	dell'Assemblea. Se non ci dovesse essere alcun candidato o	
	non si raggiungesse la soglia minima per l'elezione, il Pre-	
	sidente in carica indice una nuova Assemblea 30 giorni dopo;	
	se si ripresenterà il caso sopracitato, verrà nominato come	
	Presidente il Socio da più tempo iscritto oppure il Socio	
	anagraficamente più anziano e la cui posizione non risulti in	
	contrasto con le norme statutarie.	
	5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le	
	sue funzioni in caso di impedimento o delega.	
	6) Il Segretario ha i seguenti compiti:	
	a) attende alla corrispondenza;	
	b) redige i verbali delle riunioni;	
	c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea Ordinaria, del Consiglio Direttivo e/o del	
	Presidente.	
	7) Il Tesoriere ha i seguenti compiti:	
	a) è responsabile dell'eventuale patrimonio	
	dell'Associazione e della conservazione della documentazione	
	relativa;	
	b) provvede alla gestione del Rendiconto;	
	c) provvede alla riscossione delle entrate e pagamento	
	delle spese in linea con decisioni del Consiglio Direttivo.	
	8) Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea	
	dei soci a maggioranza semplice con il compito di dirimere	

	eventuali controversie non di natura giudiziaria tra i soci.	
	Il Collegio dei Probiviri viene eletto contestualmente	
	all'elezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probi-	
	viri dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono es-	
	sere rieletti. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non	
	possa essere costituito così come nominato dall'Assemblea dei	
	soci, sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere alla	
	nomina di un nuovo Collegio di Probiviri; in tal caso sarà	
	necessaria la preventiva approvazione delle parti interessa-	
	te: l'eventuale rifiuto di una delle due parti dovrà essere	
	redatto in forma scritta con le motivazioni del rifiuto. Le	
	eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e	
	tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla decisione	
	del Collegio dei Probiviri che giudicherà, a maggioranza sem-	
	plice e senza alcuna formalità di procedura, motivando in	
	forma scritta la decisione. Le decisioni del Collegio dei	
	Probiviri sono insindacabili.	
	9) Il Presidente può essere sfiduciato. La sfiducia può esse-	
	re mossa da almeno la metà più uno dei Soci entro 30 giorni	
	prima della data fissata dell'Assemblea Ordinaria. Tale mo-	
	zione può essere avanzata solo ed esclusivamente in forma	
	scritta in caso di inadempienza o plurimi atti incompatibili	
	con il presente Statuto, con eventuali regolamenti interni o	
	con l'eventuale Manifesto dei Valori. Se sfiduciato, sarà ne-	
	cessario provvedere alla sostituzione così come da disposi-	

	zioni statutarie.	
	ART. 12 - DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1) Il consiglio direttivo decade:	
	a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;	
	b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;	
	c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;	
	d) per mancata approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario da parte dell'Assemblea.	
	2) In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.	
	3) Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.	
	4) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il suben-	

	tro del primo candidato non eletto nella votazione alla cari-	
	ca di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in nu-	
	mero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà	
	alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.	
	5) Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo,	
	il presidente decade:	
	a) per dimissioni;	
	b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.	
	ART. 13 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	
	Gli ambiti di autonomia organizzativa prevedono	
	l'espletamento da parte dell'Associazione di tutte le attivi-	
	tà sui territori di riferimento in cui opera. L'Assemblea dei	
	Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente non sono re-	
	sponsabili delle azioni commesse da singoli Soci in difformi-	
	tà col presente Statuto, con l'eventuale Manifesto dei Valori	
	o con eventuali regolamenti interni. L'Associazione ed i suoi	
	legali rappresentanti non hanno responsabilità per danni di	
	qualsiasi natura verificatisi nei propri confronti o nei con-	
	fronti di terzi per cause a loro non ascrivibili.	
	ART. 14 - ANNO SOCIALE	
	L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gen-	
	naio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.	
	CAPO III - DISPOSIZIONI ECONOMICHE	
	ART. 15 - EVENTUALE QUOTA SOCIALE	
	Vi è la possibilità di instaurare, per l'Assemblea su propo-	

	sta del Consiglio Direttivo, il versamento di una quota asso-	
	ciativa a carico dei Soci.	
	ART. 16 PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	
	1) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costi-	
	tuito:	
	a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione	
	nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;	
	b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti	
	e soggetti sia pubblici che privati;	
	c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze	
	del Rendiconto.	
	2) I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle	
	quote associative annuali e dagli eventuali contributi deter-	
	minati dal consiglio direttivo, dalle quote relative ai ser-	
	vizi specifici offerti ai soci, dai proventi derivanti dalle	
	attività organizzate dall'Associazione e da eventuali dona-	
	zioni a titolo liberale.	
	3) L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestio-	
	ne allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento	
	del proprio patrimonio.	
	4) Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è sempre vietata	
	la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di ge-	
	stione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti	

	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 17 - SCIoglimento	
	1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, con esclusione delle deleghe.	
	2) La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.	
	3) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 19 - VOLONTARI	
	L'Associazione può avvalersi di volontari, iscritti in apposito registro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Ai volontari non può essere corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	ART. 20 - NORME APPLICABILI E COMPETENZA	
	Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle Norme del Codice civile ed alle Leggi vigenti nell'Ordinamento Giuridico Italiano. Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, sarà competente in via	

esclusiva il Foro di Ragusa. Questa clausola viene sottoposta
alla specifica approvazione del Socio all'atto di affiliazio-
ne, secondo quanto indicato nella modulistica d'iscrizione.

Battaglia Luca

Gazzano Alessandro

Giannone Carlo

Incardona Alberto

Mangione Alessio

Mercurillo Salvatore

Palmisciano Claudio

Salerno Bruno

Scerbo Barbara

Tidona Diletta

Tropea Lorenzo

Luca Battaglia

Alessandro Gazzano

Carlo Giannone

Alberto Incardona

Alessio Mangione

Salvatore Mercurillo

Claudio Palmisciano

Bruno Salerno

Barbara Scerbo

Diletta Tidona

Lorenzo Tropea